

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEL GIORNO 05 GIUGNO 2006

L'anno duemilasei, il giorno 05 del mese di giugno  
(05.06.2006)

alle ore 20,00 presso la sede sociale in Cameri (NO) – Via Manzoni n. 2

si sono riuniti in assemblea straordinaria, regolarmente convocata in ottemperanza all'art. 11 dello statuto, i soci della "BANDA MUSICALE MARGHERITA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di un nuovo testo statutario

Assume la presidenza il Presidente Ruspa Domenico il quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza di oltre la metà dei soci aventi diritto di voto, dichiara l'assemblea validamente costituita a norma dell'art. 11 dello statuto ed atta a deliberare su quanto indetto all'ordine del giorno.

Lo stesso Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario la sig.ra Pozzato Roberta.

Il Presidente espone poi agli intervenuti i motivi di ordine giuridico che consigliano la revisione dell'attuale testo statutario.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il consenso unanime di tutti i presenti


**delibera**

l'approvazione del nuovo testo di statuto, che si allega al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30.


IL PRESIDENTE

*Domenico Ruspa*



IL SEGRETARIO

*Roberta Pozzato*



## STATUTO DELLA "BANDA MUSICALE MARGHERITA"

### **Art. 1 - FINALITA'**

La "BANDA MUSICALE MARGHERITA", costituita con sede in Cameri (NO) – Via Manzoni n. 2 – e' una associazione culturale con durata illimitata, regolata a norma del Titolo I cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonche' del presente statuto.

Tale Associazione e' apolitica, aconfessionale, non ha scopo e fini di lucro. E' un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- promuovere la conoscenza della cultura musicale, attraverso contatti tra persone e presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, ecc. promosse dalla stessa o da enti, comitati, associazioni che ne richiedono la presenza;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori in particolare verso i giovani;
- organizzare iniziative socioculturali, musicali, folcloristiche.

Il tutto nella propria realtà e ovunque se ne possa rendere utile e necessaria la presenza.

L'Associazione potrà istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà inoltre compiere, in via non prevalente, operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, necessarie o utili.

### **Art. 2 – SOCI**

L'Associazione e' composta da soci effettivi ed onorari.

- Sono soci effettivi quanti hanno poteri e responsabilità sociali, costituendo le assemblee ordinarie dell'associazione e godendo dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci coloro che, previa domanda all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Sono soci onorari quanti avranno svolto all'interno dell'associazione, attività ritenute meritevoli dal consiglio direttivo.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Puo' diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

L'ammissione a socio e' subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

I soci hanno diritto a:

frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;

riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non puo' essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Il socio e' tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali la Banda aderisce.

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo nei termini dallo stesso indicati. I soci che non provvedano, nei 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati sospesi da ogni diritto sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

La qualifica di socio si perde e i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- decesso;
- dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata;
- mancato pagamento e morosità nel pagamento della quota sociale annua: infatti, il socio che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota entro gg. 15 dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate.
- espulsione o radiazione. L'espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, è pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione è soggetta a ratifica da parte dell'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio espulso non può più essere riproposto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti di socio o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali o dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

### Art. 3 – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Le **entrate** dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi ed elargizioni di soci e di terzi, pubblici e privati;
- lasciti, donazioni e/o oblazioni;
- occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività sociale.

In caso di perdite, queste dovranno essere reintegrate mediante sottoscrizione dei soci effettivi nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'assemblea generale dei soci.

Il **patrimonio sociale** e' indivisibile ed e' costituito da:

- trofei e premi aggiudicati in manifestazioni e/o concorsi;
- materiale, attrezzature ed indumenti;
- tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione e dalla stessa ricevuti anche per donazione, lasciti o successioni;
- fondo di riserva.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il **bilancio** preventivo e quello consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### Art. 4 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Segretario/tesoriere.

## Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci e' il massimo organo deliberativo dell'Associazione, e' il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed e' composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea e' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con gli obblighi associativi e che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota annuale

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca mediante affissione all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da almeno 1/10 degli associati con proposta l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e' regolarmente costituita ed e' valida in prima convocazione se e' presente la metà piu' uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. E' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno a maggioranza di voti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o all'eventuale regolamento interno, occorre la maggioranza qualificata di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto. E' indispensabile cioè' la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione si veda relativo articolo di statuto.

**L'Assemblea ordinaria** viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva la relazione finanziaria e tecnica del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale decorso
- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dall'organo direttivo
- elegge con votazione segreta gli organismi direttivi (Presidente, componenti del Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi.
- delibera sulle proposte di radiazione dall'Associazione
- decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, sulle questioni presentate dai soci e su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione
- approva le linee generali del programma di attività e delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

**L'Assemblea straordinaria** viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario

L'Assemblea straordinaria delibera.

- eventuali modifiche dello statuto
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione
- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria
- provvede agli adempimenti in materia di elezioni straordinarie dettate dal presente statuto.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione e sei consiglieri che formano assieme al direttore bandistico e al vicedirettore bandistico (membri di diritto) il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo durante la prima seduta nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario/tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Per l'elezione degli organi sociale la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci ancorche' assenti o dissenzienti.

#### **Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' l'organo esecutivo dell'Associazione. Al medesimo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante lo svolgimento dell'attività sociale;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria e la relazione annuale sull'attività sociale;
- formulare i programmi di attività sociale da svolgere sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto necessari per l'ordinamento e l'organizzazione dell'attività sociale;
- amministrare il patrimonio sociale, curare la gestione dei beni dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- stabilire gli importi delle quote annuali e le modalità di versamento all'Associazione;



- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre associazioni ed enti.

-

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. Potrà riunirsi ogni volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

In caso di decadenza del Consiglio il Presidente dovrà convocare l'Assemblea, indicando nuove elezioni entro i successivi 15 giorni. Sino allo svolgimento di tale assemblea, che dovrà deliberare le nuove nomine, rimane in carica il solo Presidente per svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione. In caso di impedimento o mancanza del Presidente il compito di convocare l'assemblea straordinaria dei soci compete al Vice Presidente o al consigliere più anziano di carica.

#### **Art. 7 - PRESIDENTE**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Al medesimo spetta la firma sociale, ed e' responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; puo' aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Puo' conferire procura speciale per la gestione di varie attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

#### **Art. 8 – SEGRETARIO/TESORIERE**

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle entrate ed alle uscite eseguendo i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio puo' inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Regolamento Interno disciplina l'attività e quant'altro attinente la vita associativa.

#### **Art. 9 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei soci, con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto.


L'Assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o piu' scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o piu' liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, con fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

**Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Si sancisce il principio della intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

Per quanto non previsto dal presente statuto o dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, valgono le vigenti norme di legge in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Ruffini", is written in a cursive style.